



Comune di Sant'Egidio del Monte Albino

Provincia di Salerno

Piano Urbanistico Comunale

ai sensi della Legge Regionale 16/2004 e del Regolamento di attuazione per il governo del territorio 5/2011 e ss.mm.ii

PZA – Piano di Zonizzazione acustica – Norma di attuazione

Sindaco:
Nunzio Carpentieri

Segretario Comunale:
Dott.ssa Maria Luisa Mandara

Responsabile Servizio LL.PP. - Manut. e Amb.
RUP del PUC:
Arch. Vito D'Ambrosio

Responsabile Servizio Urbanistica - Ed. Priv.:
Arch. Giuseppe Caputo

Ufficio VAS:
Ing. Emilio Campitelli

Ufficio di Piano:
Coordinatore e Progettista PUC
Arch. Antonio D'Amico

Supporto alla redazione NTA
Pianif. Antonio Nigro

Elaborazioni GIS e CAD
Arch. Maria Russo
Arch. Francesco P. Innamorato
Pianif. Antonio Nigro

Indagini statistiche e demografiche
Relazione Gen. e di Piano
Dott.ssa Veronica Risi

Supporto Relazione Gen. e di Piano
Pianif. Antonio Nigro

Studio Agronomico
Dott. Luigi D'Aquino

Studio Geologico
Dott. Ignazio Vitiello

Zonizzazione Acustica
Ing. Luigi Di Lallo

Agosto 2020

INDICE

Capitolo I	4
Premessa	4
I-2 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale	6
I-3 Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica	7
I-4 Ambiti di applicazione	7
I-5 Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica	8
I – 6 Decorrenza	8
Capitolo II	9
Adempimenti a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio	9
II-1 Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi	9
II-2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e Piani di recupero.	9
II-3 Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione edilizia	10
II- 4 Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto.....	11
II-5 Documentazione acustica da presentare per il riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente.....	12
II – 6 Documentazione acustica da presentare per l'esercizio di nuove attività	12
Capitolo III	13
utilizzazione edificatoria dei suoli per l'esposizione all'inquinamento acustico	13
III-1 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli	13
III-2 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli relativi a interventi edilizi diretti	13
III-3 Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico	14
Capitolo IV	15
Requisiti di fonoisolamento degli edifici	15
IV-1 Requisiti da garantire.....	15
IV – 2 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici	16
Capitolo V	17
Disciplina delle attività rumorose	17
V- 1 Definizione di attività rumorosa	17

V- 2 Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti.....	17
V- 3 Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose.....	17
V - 4 Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni	17
V – 5 Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici servizi.	18
Capitolo VI.....	19
Disciplina delle attività rumorose temporanee.....	19
VI-1 Definizione di attività rumorosa temporanea	19
VI - 2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico	19
VI-3 Relazione di impatto acustico da presentare prima dell'inizio lavori	19
VI-4 Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga	20
VI-5 Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali	20
VI-6 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili	21
VI-7 Orari previsti per le attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche	21
Capitolo VII	22
Controlli.....	22
VII – 1 Istituzione del Servizio Inquinamento Acustico	22
VII – 2 Competenze del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico	22
Capitolo VIII	24
Sanzioni amministrative	24
Allegato A	25
Allegato B	26
Allegato C	27

CAPITOLO I

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico.

L'azione amministrativa del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino è stato suddiviso in zone corrispondenti alle sei classificazioni definite all'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il presente regolamento tiene conto, sotto il profilo regolamentare degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e nelle linee generali della normativa seguente:

- della Direttiva Comunitaria n. 337 del 27/6/1985 concernente la valutazione dell'impianto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- del DPCM 10/8/88 n. 377 "Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- del DPCM 27/12/88 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10/8/88 n. 377;
- del DPCM 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno", modificato con sentenza della Corte Costituzionale del dicembre '91;
- del D.Lgs, 15 agosto 1991 n. 277 "Attuazione delle direttive 80/1107/EE, n. 82/6051/CEE, 83/4771/CEE e 86/1881/CEE" in materia di protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n. 212;
- del DPR 24/7/96 n. 459 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 89/392/CEE concernente il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- della Direttiva 89/392/CEE concernente il "Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;

- della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;
- del DM Ambiente 1.12.96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- del DM Ambiente 31/10/97 Metodologia di Misura del Rumore aeroportuale";
- del DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- del DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- del DM Ambiente 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- del DM 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica" e del DM 13 settembre 1977 contenente modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici;
- del D. P. R. del 18/10/98 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26/10/95 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
- della D.G.R. Campania n. 8758 del 29/12/95.
- D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. .
- Decreto del 20/05/99 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico"
- Decreto 9/11/99, n. 476 "regolamento recante modificazioni al decreto del presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni in vigore dal: 18-12-1999.
- Decreto 3 dicembre 1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti".
- Decreto 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione da parte della società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative

infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

- D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 – Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.
- Direttiva 2000/14/Ce del Parlamento Europeo e del consiglio del 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
- Decreto 23 novembre 2001 – Modifiche dell'allegato 2 del decreto Ministeriale 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi, di contenimento ed abbattimento del rumore.
- Legge n. 179 del 13 Luglio 2002 – Disposizioni in materia ambientale.
- Decreto Legislativi 4 settembre 2002, n. 262 – attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

I-2 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab.1 dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991;
- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione Acustica;
- c) consentire l'individuazione delle proprietà d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

I-3 Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica

L'approvazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nelle prassi amministrativa del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, i principi di tutela dall'inquinamento acustico espressi dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi.

Dal momento dell'approvazione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al PRG e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

I-4 Ambiti di applicazione

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica approvata.

Non vengono zonizzati i seguenti elementi urbanistici:

- assi stradali di grande viabilità, linee ferroviarie e parcheggi di grandi dimensioni, che vengono considerati essi stessi come sorgenti di rumore;

Il presente regolamento disciplina:

- le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari, od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotta da attività di cantiere e di ogni altra attività svolta all'aperto;
- la delimitazione, l'urbanizzazione e le regolamentazioni delle aree edificabili in relazione alle classi di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica;
- l'accertamento dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di licenze ed autorizzazioni edilizie relative ad edifici classificati sensibili al rumore in relazione alla loro esposizione al rumore di sorgenti interne all'edificio, ed anche in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione da rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e dagli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal DPCM 5/12797.

I-5 Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica

La Zonizzazione Acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti al PRG la Zonizzazione acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni di cui alla Tab. I dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione Acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

I-6 Decorrenza

Il presente Regolamento ha decorrenza dall'approvazione del PUC in quanto recepisce la disciplina dell'attività rumorosa all'interno del territorio comunale.

CAPITOLO II

ADEMPIMENTI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD UTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO

II-1 Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi

In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all'assetto piano volumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica. L'approvazione dei piani particolareggiati e/o di recupero comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica.

Nel definire l'assetto piano volumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

II-2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e Piani di recupero.

Ai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica;
- previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui al comma 2 dell'art. del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro

completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

II-3 Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione edilizia

Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della Zonizzazione Acustica.

Contestualmente alla istanza di concessione edilizia per interventi di trasformazione edilizia di edifici civili ad uso pubblico e collettivo relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni interventi di trasformazione edilizia in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- ubicazione dell'insediamento e contesto in cui è inserito specificando la zona acustica di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento;
- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità Ambientale allo stato di fatto;
- valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel D.P.C.M. del 5/12/97.
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto, verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica e del criterio differenziale, laddove applicabile, di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.
- stralcio di mappa (1:2000) nella quale siano evidenziati, oltre all'insediamento o attività in questione, anche i confini di proprietà, la destinazione d'uso degli edifici vicini, la presenza di eventuali infrastrutture quali strade, parcheggi, ferrovie, eccetera; dovranno inoltre essere indicati i confini di zona a diversa destinazione d'uso e i rispettivi limiti di emissione sonora secondo la zonizzazione acustica approvata dal comune di competenza;
- planimetria generale di insediamento in scala adeguata (1:100-1:200) con localizzazione delle eventuali attrezzature utilizzate o delle aree occupate da ciascuna unità produttiva o di servizio, con riferimento anche all'utilizzo delle aree esterne di pertinenza;
- descrizione del ciclo produttivo con evidenziazione delle aree di pertinenza, di eventuali ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori, indicando natura e dimensione degli stessi.

- dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, sia esterna sia interna, la cui localizzazione deve essere evidenziata con precisione nella planimetria generale dell'insediamento; per ogni sorgente di rumore occorre inoltre conoscere i tempi previsti di utilizzo (con ulteriore precisazione se trattasi di impianto a ciclo continuo o se trattasi di impianto funzionante in periodo notturno), i livelli di potenza sonora o di pressione sonora a distanza nota in dBA; deve essere inoltre accertata l'eventuale presenza di toni puri o impulsivi;
- piante e sezioni quotate in scala adeguata dell'edificio sede dell'attività;
- i livelli di rumorosità condotti dallo svolgimento dell'attività in questione con particolare riferimento al rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale all'interno di abitazioni presenti in zona. I valori di rumorosità potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi dei livelli di pressione sonora in ambiente reale; le misure dovranno essere correlate da indicazioni sul punto di misura individuabile nella planimetria generale dell'insediamento, dal tempo di misura, dal tempo di osservazione e dal tipo di strumentazione utilizzata (le misure dovranno comunque essere rappresentative del momento di massimo disturbo dell'attività); l'eventuale utilizzo di modelli previsionali dovrà essere correlato dalle specifiche tecniche del modello utilizzato;
- tutte le valutazioni relative alle sorgenti sonore, sia interne sia esterne all'insediamento, dovranno essere correlate dalla eventuale procedura di calcolo previsionale adottata;
- dettagliata descrizione degli interventi di bonifica acustica eventualmente adottati o che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni sonore; se necessario dovrà essere presentato anche lo spettro di trasmissione o di assorbimento in banda d'ottava.

I rilievi di rumore dovranno essere effettuati con le modalità e la strumentazione prevista dal D.M.A. del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

II- 4 Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto

E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche scelta di materiali (in primo luogo barriere antirumore e asfalti a bassa rumorosità) atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati per quanto possibile in

occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.

La relazione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6, 1, 8, 9 della L.Q. n. 447 del 26/10/95, da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere i seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e verifica del rispetto dei limiti massimi di zona previsti dalla Zonizzazione Acustica, da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;
- proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree contermini, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integro dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

II-5 Documentazione acustica da presentare per il riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6, 7, 8, 9 della L.Q. n. 447 del 26/10/95 una dichiarazione in cui si certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore.

In caso di aumento della rumorosità ambientale dovrà essere presentata una Valutazione di impatto acustico, descritta al paragrafo II-3.

II – 6 Documentazione acustica da presentare per l'esercizio di nuove attività

L'avvio di una nuova attività produttiva, sportiva, ricreativa e di servizi commerciali polifunzionali, anche in assenza di trasformazione edilizia, è subordinata alla presentazione di una documentazione di previsione di impatto acustico descritta al paragrafo II.3 congiuntamente alla domanda di autorizzazione all'esercizio.

La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino ai fini del rilascio dal nulla osta relativo.

CAPITOLO III

UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI PER L'ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

III-1 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli

In linea di principio il grado di protezione dall'inquinamento acustico da conseguire nel caso di comparti urbanistici di nuova costruzione corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione Acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.

Per il conseguimento degli obiettivi attesi potrà essere prescritta, da parte della Pubblica Amministrazione, la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale.

In particolare, per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso alla limitazione di traffico veicolare, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici o all'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità o altro, mentre per gli interventi di protezione passiva si potrà fare ricorso alla realizzazione di opportune barriere acustiche naturali e/o artificiali oppure potranno essere prescritte particolari condizioni plano volumetriche degli edifici (altezza, distribuzione e distanza dagli assi di traffico principali, in questo caso anche con distacchi superiori a quelli di rispetto di tipo urbanistico evidenziati nelle tavole grafiche di PRG) o altro.

Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in contesti ad impatto consolidato dovrà essere perseguito il rispetto dei limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica misurato in facciata agli edifici.

Il mancato rispetto dei limiti previsti, misurati in facciata, potrà essere consentito: per gli edifici non residenziali o per le strutture particolarmente protette, se i requisiti tecnico-costruttivi delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno un adeguato comfort acustico, definito dai limiti di livello sonoro indotto all'interno degli edifici indicati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

E' vietato il recupero ai fini residenziali di edifici o loro parti in assenza del rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.

III-2 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli relativi a interventi edilizi diretti

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli riportati ai punti III-1.

III-3 Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico

Fermo restando il rispetto del criterio differenziale all'interno di edifici contermini, i limiti massimi ammissibili di rumore proveniente da sorgenti interne a edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico, sono quelli previsti dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e D.P.C.M. 14 novembre 1997.

CAPITOLO IV

REQUISITI DI FONOISOLAMENTO DEGLI EDIFICI

IV-1 Requisiti da garantire

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si fa riferimento ai requisiti acustici contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

I seguenti requisiti di fonoisolamento si applicano agli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento.

Gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A così come riportato nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TABELLA A – CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti livelli e assimilabili;
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

- Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali;
- Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria;
- Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento;
- Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati nella tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	R_w (*)	$D_{2m,n,Tw}$	$L_{n,w}$	$L_{A_{smax}}$	$L_{A_{eq}}$
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- a) indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R_w) da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7^a, para 5.1;
- b) indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nt,w}$) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a;
- c) indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ($L_{n,w}$) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7^a, para 5.2.

IV – 2 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

CAPITOLO V

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

V- 1 Definizione di attività rumorosa

Si definisce rumorosa una attività, di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo, in cui l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere, comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

V- 2 Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti

L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. L'insediamento di attività rumorose dovrà essere compatibile al rispetto del criterio differenziale definito nell'art. 2 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

V- 3 Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una relazione di impatto acustico in cui vengono fissati i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi, prodotti nell'ambito dello stesso edificio.

Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose i requisiti acustici passivi dovranno essere conformi a ciò che è indicato nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

V-4 Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni

L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. E' inclusa la loro collocazione su piani sovrastanti interrati e seminterrati (deroga può essere concessa dietro presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato attestante la non rumorosità della macchina).

V-5 Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici servizi.

Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

Tale articolo non si applica per le attività a carattere temporaneo.

Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 e successivi, all'interno dei luoghi su indicati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura $L_{A\text{Smax}}$ e $L_{A\text{Cq}}$, definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, sono quelli riportati nel D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Il gestore di uno dei luoghi di cui sopra, dovrà verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettuare i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per le attività oggetto del presente articolo è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nel D.P.C.M. del 16 aprile 1999 n. 215.

CAPITOLO VI

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

VI-1 Definizione di attività rumorosa temporanea

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del paragrafo V-1, che si esaurisce in periodi di tempo limitati.

In particolare:

- a) si definisce attività rumorosa nell'ambito di cantieri edili l'esercizio di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere ecc.) il cui uso ha un carattere non occasionale;
- b) si definisce attività rumorosa la manifestazione in luogo pubblico od aperto al pubblico con l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora o di qualsiasi altro impianto o attrezzatura rumorosa.

VI - 2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico

La domanda di autorizzazione, redatta come da modello presente in allegato A e B, in deroga per i cantieri edili e per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico deve intendersi compresa rispettivamente nell'istanza di concessione o autorizzazione edilizia e/o nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

In conformità a quanto prescritto dovrà essere allegata alle suddette istanze una relazione di impatto acustico.

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili prevista dal IV comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, redatta secondo lo schema riportato in allegato C, viene rilasciata, seguendo il procedimento amministrativo riportato nel Regolamento di Polizia Municipale, a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso.

VI-3 Relazione di impatto acustico da presentare prima dell'inizio lavori

E' vietato l'inizio di lavori relativi all'apertura di cantieri edili in aree zonizzate nelle classi I, II, III, IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose, così come definito nel punto VI-3, in mancanza del preventivo deposito di una relazione di impatto acustico contenente:

- la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego;

- la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche;
- il numero di ore giornaliere e complessive dell'intero periodo;
- la caratterizzazione acustica delle sorgenti;
- la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore;
- il periodo di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti;
- la propagazione del rumore nell'area e gli interventi che si intendono realizzare per il contenimento dell'inquinamento acustico che si va ad introdurre.

Analoga relazione dovrà essere allegata alle comunicazioni di inizio lavori relative agli interventi di cui agli artt. 2 comma 60 punto 7 della legge 662/96.

Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre la sospensione dei lavori nel caso in cui si accertino le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto descritto al presente articolo.

VI-4 Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30.

Non ci sono limiti di orario per cantieri con durata inferiore a 5 giorni e per cantieri situati ad almeno 200 metri da edifici residenziali.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi nei cantieri stradali può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

VI-5 Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali

Al piano di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico che dovrà contenere la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore e la stima di livelli statistici più significativi all'esterno dell'area di cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.

In presenza di edifici abitati l'attività estrattiva potrà essere condotta a condizione che vengano usati particolari accorgimenti nella cantierizzazione in modo tale da rispettare i limiti di esposizione del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successivi.

VI-6 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

L'autorizzazione in deroga, redatta secondo lo schema riportato in allegato C, per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico prevista dal IV comma I del D.P.C.M. 1° marzo 1991 deve intendersi compresa nella autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda i 30 giorni nell'arco di un anno solare.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate presso pubblici esercizi all'aperto a supporto dell'attività principale autorizzata (ad esempio piani- bar, serate musicali, karaoke, cabaret ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex artt. 68 e 69 TULPS).

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico avviene secondo le modalità nel Regolamento di Polizia Municipale.

VI-7 Orari previsti per le attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche

Le attività rumorose, autorizzate in deroga, previste nelle manifestazioni pubbliche di cui alla lettera b) del punto VI-1, dovranno essere svolte dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 24.00.

CAPITOLO VII

CONTROLLI

VII – 1 Istituzione del Servizio Inquinamento Acustico

Per la gestione tecnica della materia e per l'assistenza al cittadino, all'interno del Dipartimento Tecnico Comunale, in particolare del Settore Ambiente, è nominato un Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico.

VII – 2 Competenze del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico

Il Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico è coordinato dal dirigente del Settore Ambiente, e si avvale del supporto di Enti territorialmente competenti o di consulenti esterni esperti in acustica e vibrazioni.

Esso provvede:

- alla prevenzione, alla valutazione e alla gestione delle problematiche sull'inquinamento acustico;
- al rilascio del nulla-osta d'impatto acustico per attività potenzialmente rumorose;
- all'accoglimento d'istanze per autorizzazioni in deroga ai valori limite d'immissione assoluti e differenziali;
- all'accoglimento degli esposti ed all'attivazione degli organi di competenza;
- alla formazione dei funzionari addetti al controllo dell'inquinamento acustico;
- alla valutazione, nel campo di competenza, con relativo rilascio di nulla-osta, delle domande di autorizzazione di servizio, di concessione edilizia di autorizzazione edilizia delle attività indicate nel presente regolamento;
- alla valutazione dei collaudi per il rilascio dei certificati di abitabilità ai fini acustici e delle vibrazioni;
- alla istruttoria delle domande presentate da sottoporre a valutazione dandone comunicazione alla commissione edilizia;
- alla predisposizione di modelli e stampati per l'istruttoria delle domande;
- alla valutazione delle previsioni di impatto acustico del rumore e del traffico, mediante l'uso di modelli di calcolo;
- alla redazione delle prescrizioni in materia di traffico ed al coordinamento per la predisposizione delle mappe delle zone a traffico limitato in applicazione del presente regolamento;
- alle informazioni ai cittadini;
- al coordinamento di campagne di informazione per le scuole;
- al controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento Acustico all'atto del rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia e licenza di esercizio;

- alla rilevazione ed al controllo delle emissioni sonore delle sorgenti acustiche fisse e mobili ai fini del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento Acustico.

Il rilascio del nulla osta d'impatto acustico alle attività potenzialmente rumorose non costituisce titolo autorizzativo all'esercizio di tali attività, ma parere vincolante alla concessione dello stesso.

È facoltà del Sindaco, su parere del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico, la revoca del nulla osta a seguito di accertamento di difformità sia amministrative che tecniche rispetto a quanto dichiarato per il rilascio del nulla osta.

CAPITOLO VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Nel caso non si attemperi alle disposizioni del presente regolamento, vengono comminate le sanzioni, a seconda dei casi, previsti nell'art. 10 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico 447/95.

L'accertamento delle violazioni relativamente alle istruttorie in corso, le verifiche ed i collaudi sono compiti del Servizio Inquinamento Acustico.

Allegato A

MODELLO DI DOMANDA

Al Signor Sindaco del Comune di SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

OGGETTO: domanda di autorizzazione per uso di macchinari rumorosi (art. 1 D.P.C.M. 1 marzo 1991).

Il sottoscritto-----, nato a ----- il ---
-----e domiciliato a -----, in Via -----
-----,

Tel. -----

Nella qualità di -----

[] del cantiere sito nel comune di SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO in Via

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e del regolamento comunale di attuazione, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. per l'utilizzo dei macchinari o attrezzature per CANTIERE

A tale scopo e sotto la propria responsabilità dichiara:

- (descrizione di ogni tipo di macchinario o impianto rumoroso che si intende utilizzare; se possibile allegare copia delle schede tecniche);
- (dichiarazione di conformità alla direttiva CEE recepita con D.M. 28/11/1987 n. 588);
- (livelli sonori presunti al perimetro dell'area interessata);
- (orari in cui si intende utilizzare i sopra descritti macchinari);
- (durata prevista del cantiere).

Si allega relazione tecnica.

SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, -----

In fede -----

Allegato B

MODELLO DI DOMANDA

Al Signor Sindaco del Comune di SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

OGGETTO: domanda di autorizzazione per uso di attrezzature rumorose (art. 1 D.P.C.M. 1 marzo 1991).

Il sottoscritto -----,

nato a ----- il -----

e domiciliato a -----

in Via -----

Tel. -----,

nella qualità di -----

[] della manifestazione ----- che si svolgerà a SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO in Via/Piazza -----, autorizzazione n. -----

CHIEDE

ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e del regolamento comunale di attuazione, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. per l'utilizzo delle attrezzature per MANIFESTAZIONE.

A tale scopo e sotto la propria responsabilità dichiara:

- (descrizione di ogni tipo di impianto rumoroso che si intende utilizzare; se possibile allegare copia delle schede tecniche);
- (dichiarazione di conformità alla direttiva CEE recepita con D.M. 28/11/1987 n. 588);
- (livelli sonori presenti al perimetro dell'area interessata);
- (orari in cui si intende utilizzare le sopra descritte attrezzature);
- (durata prevista della manifestazione).

SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, -----

In fede -----

COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

Autorizzazione in deroga

Il sindaco

- visto l'art.1 comma 4 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- visto l'art.1 comma 1 lettera g della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 30 ottobre 1995;
- visto l'art.6 comma 1 lettera h della legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 30 ottobre 1995;
- visto il capitolo VI delle Norme di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica;
- visto la domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora di cantieri edili o manifestazioni temporanee in luogo pubblico od aperto presentata in data da parte del sig.
- vista la relazione tecnica di impatto acustico presentata in data a firma del Tecnico Competente in Acustica

autorizza l'uso delle sorgenti sonore indicate dalle ore alle ore in deroga ai limiti massimi consentiti dalla zona di classificazione acustica, per un periodo di